

***Unione di comuni lombarda “Terre di Frontiera”
Provincia di Como***

REGOLAMENTO

di

**DISCIPLINA DEI MERCATINI DELL’HOBBISTICA
SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA**

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, di perpetrare antichi mestieri e/o tradizioni, nonché di tramandare abilità e usanze anche a scopo ricreativo e culturale.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento deve essere esercitata in aree pubbliche. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile alle norme sul commercio in sede fissa e su area pubblica (Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale n. 6/2010).

Art. 2 DEFINIZIONE DI "HOBBISTA"

È definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Art.3 AREE PER I MERCATINI, LORO POSTEGGI INTERNI E PERIODI DI SVOLGIMENTO

L'Amministrazione comunale competente stabilisce la denominazione, i giorni e gli orari di svolgimento della manifestazione e l'area pubblica destinata allo svolgimento della stessa. I posteggi previsti potranno essere individuati in una planimetria predisposta dall'ufficio tecnico e redatta in funzione delle aree disponibili e delle domande pervenute.

Art. 4 SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Gli hobbisti possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti di collezionismo o opere dell'ingegno e della creatività realizzate in serie limitate e dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello che sarà messo a disposizione, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

Art. 5 SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esposizione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:

- tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni e tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
- enti non commerciali che esercitano la propria attività per finalità di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile per gli hobbisti risulta essere quello di non produrre imprenditorialmente, in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, ciò che si aliena ai mercatini in oggetto.

Per gli enti non commerciali dovranno essere rispettate le disposizioni regionali in materia di "cessioni ai fini solidaristici".

Può essere ammessa la partecipazione di imprenditori agricoli per la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli, nel rispetto della normativa del settore.

Può essere ammessa la partecipazione di massimo due operatori del commercio su aree pubbliche, per ogni manifestazione, solo ed esclusivamente per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, purché in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia.

Può essere ammessa la partecipazione di artisti di strada.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione, la cui dimensione è pari a metri tre per tre. Per particolari esigenze concordate con l'Amministrazione comunale, si potranno concedere spazi attigui multipli del primo (metri tre per sei, metri tre per nove). Gli eventuali imprenditori agricoli e operatori del commercio su aree pubbliche occuperanno i posteggi assegnati aventi dimensioni massime di metri otto per quattro.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre i 15 giorni antecedenti alla manifestazione in cui dovranno essere presenti i seguenti elementi:

- dati anagrafici e codice fiscale;
- tipo di beni messi in esposizione, vendita o scambio;
- dichiarazione sottoscritta dal partecipante nella quale venga indicato che non è imprenditore e che i suddetti beni sono di sua esclusiva proprietà (solo per gli hobbisti);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso di pluralità di domande, si darà priorità alle istanze di hobbisti che intendono dare dimostrazione della propria attività, nonché quelle relative al precedente mercatino che non sono state accolte per raggiungimento del numero massimo. Nel caso in cui non sussistano le ipotesi di cui al precedente capoverso, le istanze verranno accolte in ordine di presentazione.

Art. 7 VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. 8 SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

L'Amministrazione comunale si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi (per gli enti non commerciali indicati come "offerta minima") oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con veicoli a motore;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e di occupazione con depositi, sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni o riservati al transito pedonale;

- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi.

Art. 9 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ciascun partecipante è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini previsti. Nel caso di utilizzo di spazi multipli, il canone per l'occupazione del suolo verrà versato in misura proporzionale. Sono esentati unicamente gli enti non commerciali.

Art. 10 SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino. Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

L'autorizzazione è revocata:

- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;

In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 11 SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 12 RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia urbana, polizia annonaria. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.